

..... “liberalità indirette” a ritmo di “Snoop Dogg”

A cura di: **Andrea Lupini**

11.08.2015. con la **C.M. 30/E/2015** in materia Voluntary Disclosure, l’Agenzia delle Entrate, seppur comprendendo le difficoltà per alcuni contribuenti di recuperare tutte le informazioni, precisa:

- L’importanza inderogabile della **completezza informativa** (come anche ribadito dal portavoce della politica finanziaria **Leo Dautzenberg** per la Voluntary Disclosure dei cittadini Tedeschi: “*l’informativa volontaria deve essere completa*”)
- il principio della “**spontaneità**” “**completezza**” e “**veridicità**” quali “driver” determinanti il comportamento collaborativo e trasparente del contribuente;
- l’importanza del principio della “**bona fidis**”: condotta trasparente del contribuente nei confronti della propria Autorità;
- e chiarisce gli ultimi dubbi sul “**Waiver**” quale documento “cardine” per chi collabora da un paese Balck Listed e per il *monitoraggio rafforzato post-voluntary disclosure*;

- e chiarisce sui trasferimenti dei denari per il rientro dei capitali per i soggetti che aderiscono al programma Italiano di collaborazione volontaria;

*In particolare sul tema “**liberalità indirette**” la C.M. 30/E/2015 dell’Agenzia delle Entrate risponde ad una domanda in merito al trattamento fiscale “subdolo” del **denaro contante “nero**” quando prelevato senza giustificativa contabile e alla domanda:*

Cosa deve fare il contribuente in caso di “un’elargizione di denaro contante prelevato da altri conti esteri”?

Risponde in linea con la Circolare 3/E/2008. Anzitutto evidenziando che con il D.L.n°262/2006 venne introdotta la nuova imposta sulle successioni e donazioni nel D.Lgs 346/1990 la quale ha mandato in pensione il quadro normativo esistente sino al 2001 e facendo salvo, per via del comma 50 art. 2 del D.L.262/2006, il richiamo al testo vigente il 21 ottobre 2001. Nello specifico, per quanto attiene alle **elargizioni di denaro contante prelevato da altri conti esteri**; risponde che si tratta di “**trasferimenti di beni a titolo gratuito**” in virtù del D.L.262/2006 “liberalità tra vivi” pertanto comprese anche le liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione” (articolo 1, comma 4-bis, del TUS) e quelle che si caratterizzano per l’assenza di un atto scritto (soggetto a registrazione) considerabili quindi delle mere

“donazioni” di “denaro” che legittimano l’applicazione dell’imposta di successione e donazione a valere quanto segue in tabella:

FRANCHIGIA CONTANTE DONATO E VERSATO sul conto corrente off-shore	DONATARIO	ALIQUOTA DOVUTA (superate le Franchigia) C.M. 30/E/2015
€ 1.000.000,00	CONIUGE O PARTENTI IN LINEA RETTA	4%
€ 100.000,00	FRATELLI E SORELLE	6%
€ 0,00	Altri parenti fino il quarto grado, affini in linea retta ed affini in linea collaterale fino il terzo grado	6%
€ 0,00	Tutti gli altri soggetti	8%

Vengono, espressamente esclusi da questo tipo di trattamento, gli atti di donazioni o liberalità aventi ad oggetto il trasferimento aziende o la costituzione di diritti reali su immobili.

Il tenore della Circolare 30/E/2015 dell’Agenzia delle Entrate sui “**trasferimenti di ricchezza non formalizzati in atti scritti**” da conti corrente off-shore (oltretutto ancora da fiscalizzare e quindi illeciti !!!) sarebbe quindi quello di rendere i “**prelevamenti**” di **denaro contante tutti imponibili fino al massimo di aliquota dell’8%**.

A *ragion* del recupero a tassazione di basi imponibili derivanti da **prelevamenti e versamenti non giustificati**, fa valere i dati bancari e finanziari come “**presunzione legali**” anche ai fini dell’IVA, ma solamente per i “**versamenti**” di denaro contante.

TASSAZIONE	2009	Ott. 2011	Nov.2011	Ott.2012	2013
PRELEVAMENTI (senza giustificativo contabile)	8%	8%	8%	8%	8%
VERSAMENTI	IVA 20% Irpef al 43%	IVA 20% Irpef al 43%	IVA 21% Irpef al 43%	IVA 22% Irpef al 43%	IVA 22% Irpef al 43%

Sempre con la Circolare 30/E/2015 l'Agenzia delle Entrate rinvia quanto alle camere per il decreto sulla certezza del diritto e risponde anche sul **“raddoppio dei termini per l'accertamento”** (4+4+1) e (5+5+1) esprimendosi con un pizzico di amaro in bocca, mirando in particolare ai paesi non collaborativi per eccellenza come la Repubblica Panamense, tra gli altri sotto il faro ..

LE BRITISH VERGIN ISELAND, LE BERMUDA, LE ISOLE DI MAN, LE ISOLE CAYMAN, LA REPUBBLICA PANAMENSE, LE BAHAMAS



Riflessioni

Recentemente il corpo della Guardia di Finanza ha fermato l'artista internazionale “Snoop Dogg” (piaccia o no), il quale, a suo dire, denunciava ai verificatori di avere incassato **denaro contante pari a 420.000,00** Dollari

americani per prestazioni artistiche rese in locali a Montepaone (Calabria) proprio quando rientrava, guarda a caso, in Inghilterra, presumibilmente per filtrare il denaro nei posti più in voga (“shadow financial systems”) ?

SEQUESTRATA META' DELLA SOMMA: in base alla normativa valutaria, al rapper americano è stata sequestrata la metà della somma in suo possesso eccedente i diecimila euro, e cioè poco più di 205 mila dollari. Un sequestro, è bene precisarlo, non penale ma esclusivamente di carattere amministrativo ed in attesa della conclusione degli accertamenti sulla provenienza e la destinazione della somma. Nel momento in cui l'attività investigativa sarà conclusa e nel caso in cui non emerga nulla di penalmente rilevante a carico di Snoop Dogg, la somma gli sarà regolarmente restituita. Insomma, nulla esclude che quanto è accaduto a Lamezia possa risolversi ...

“la provenienza del denaro cash per i contribuenti Italiani che regolarizzano è la priorità poiché a monte del Riciclaggio esistono reati transnazionali perseguiti dalle autorità penali di diversi paesi [“Smuggling”, “drugs”, “tax fraud”, “truffe on-line”, “pirateria di prodotti”, “contraffazione di merci”, “trafficking”, “traffico di materiale bellico”, “prostituzione”, “reati di sovrapproduzione”, “contrabbando”, “corruzione”, “insider”, ecc ...] che guarda a caso riconducono sempre in alcuni posti ...

Tutto ciò considerato, la presa di posizione dell'Agenzia delle Entrate è perfettamente in linea con le raccomandazioni GAFI/FTAF e ben si concilia con le regole sull'assistenza amministrativa e giudiziaria che mette oggi a disposizione la Confederazione Elvetica per le autorità estere [es: Magistratura Italiana, Agenzia delle Entrate Italiana, Guardia di Finanza].